



CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E TRASPORTO DEI CITTADINI UCRAINI ACCOLTI PRESSO LE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO

TRA

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, CF 93112080663, istituita con L.R. 46/2019 e s.m.i., con sede in L'Aquila alla Via Salaria Antica Est n.27, rappresentata dal Direttore nonché Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali discendenti dall'OCDPC 872/2022 - dott. Mauro Casinghini (di seguito, "Agenzia")

E

l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, codice fiscale e partita Iva 13669721006, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini, 31, rappresentata dal Segretario Generale, Cecilia Crescioli, nata a Firenze il 7 settembre 1971 (di seguito, "Associazione", "Croce Rossa Italiana" o "CRI"), domiciliata per la carica presso la sede legale

PREMESSO CHE:

- l'Associazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 178/12, è persona giuridica di diritto privato ed è iscritta di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; l'Associazione CRI, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è di interesse pubblico ed è ausiliaria di pubblici poteri nel settore umanitario;
- l'Associazione è una Struttura Operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/2018 ed è iscritta di diritto nel registro nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
- l'Associazione è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di protezione civile e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 4 c.2 del D.Lgs 1/2018 e dell'art. 1 c.6 del D.Lgs.178/12;
- il 24 febbraio 2022 è ufficialmente scoppiato il conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, in ottemperanza al proprio mandato umanitario e ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale, ha sin da subito intrapreso azioni volte a ridurre l'impatto sulla popolazione civile vittima del conflitto, fornendo ausilio alle operazioni del Dipartimento della Protezione Civile ed effettuando, in collaborazione con la Croce Rossa Ucraina e altri organi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, attività di supporto diretto con consegna di aiuti umanitari, beni di prima necessità e farmaci; la CRI ha altresì trasportato in Italia cittadini ucraini con forti vulnerabilità sanitarie e socio-sanitarie, in accordo con la consorella locale e le autorità governative ucraine;
- l'Associazione è altresì impegnata in programmi di accoglienza e assistenza ai cittadini ucraini nell'intero territorio nazionale, anche mediante propri centri di accoglienza e ospitalità;
- ai sensi dell'art.2 della OCDPC n. 872 del 04.03.2022 i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono nominati Commissari delegati per il coordinamento e l'organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di



soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti bellici in atto, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- ✓ alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario (...);
 - ✓ alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee (...);
 - ✓ all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - ✓ all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 4 del 10/03/2022, il dott. Mauro Casinghini, già Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, è stato nominato soggetto attuatore di cui all'articolo 4 comma dell'OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022 per le attività emergenziali discendenti dagli accadimenti in Ucraina;
 - ai sensi del succitato Decreto n.4/2022, il dott. Mauro Casinghini è stato delegato, tra le altre, alla gestione della contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D. Lgs n.1/2018 così come esplicitato all'art. 4 comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022 nonché al coordinamento delle attività emergenziali per assicurare, sul territorio regionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina avvalendosi, per la realizzazione delle attività discendenti dell'OCDPC richiamata, delle risorse umane e strumentali così come esplicitate nella L. R. 46 del 20 dicembre 2019, in particolare di quelle afferenti la Struttura Missione Per il Superamento delle Emergenze Regionali – S.M.E.A.;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. DPC/0043602 del 27.09.2022 il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha fornito indicazioni operative volte al proseguimento delle misure adottate per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina sul territorio nazionale, laddove è emersa la necessità di provvedere alla ricollocazione dei cittadini ucraini con il progressivo svuotamento delle soluzioni alloggiative alberghiere in favore di soluzioni alternative presso:
 - ✓ Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) o Sistema di Accoglienza Integrata (S.A.I.);
 - ✓ accoglienza diffusa di cui all'art.31 c.1 lett.a) del D.L. n.21/2022 conv. in L.51/2022;
 - ✓ accoglienza presso altre strutture rese disponibili da Regioni e Province Autonome anche tramite i Comuni;
 - ✓ accesso al contributo di sostentamento;
- la notevole presenza di cittadini ucraini all'interno delle strutture ricettive del territorio regionale impone l'attivazione immediata delle procedure di ricollocazione sulla base delle disponibilità presenti nelle soluzioni alternative sopra elencate;
- il Soggetto Attuatore degli interventi discendenti dall'OCDPC 872/2022 ha manifestato l'esigenza di assicurare il trasporto dei cittadini ucraini, precedentemente accolti all'interno di strutture ricettive, presso le nuove località di accoglienza nel territorio nazionale individuate in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- con nota prot. Ucraina/0018056 del 27/04/2022, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha fornito ai Commissari Delegati – Presidenti delle Regioni, prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese ammissibili, che potranno essere oggetto di rimborso a valere sulle risorse



emergenziali, purché riferite con stretto nesso di causalità al contesto in atto, prevedendo, tra le altre, le spese di trasporto direttamente connesse all'accoglienza;

- l'Associazione, tra i propri assetti operativi per la risposta alle emergenze, conta su una flotta di veicoli per il trasporto collettivo di persone, assimilati ai veicoli adibiti al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 138 c.10 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

RITENUTO

- di procedere alla stipula della presente convenzione per avvalersi del concorso della Croce Rossa Italiana, quale Struttura Operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ex art. 13 D.l.s.1/2018, nelle attività di trasporto con proprie risorse dei cittadini ucraini accolti nelle strutture presenti sul territorio della Regione Abruzzo, relative alla procedura di ricollocazione nell'ambito del piano di distribuzione nazionale;
- gli oneri discendenti dalla presente convenzione andranno a gravare sulle risorse emergenziali di cui alla contabilità speciale n. 6337 intestata a "PRES.REG.ABRUZZO C.D. O.872-22";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati richiamati, anche se parte integrante del presente atto, non sono materialmente allegati.

Art. 2 (Obiettivi e attività)

1. La presente convenzione ha per oggetto le attività di trasporto di cittadini ucraini dalle strutture presenti sul territorio della Regione Abruzzo presso altre località di accoglienza individuate dall'Agenzia di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, mediante l'utilizzo di risorse e personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 3 (Svolgimento delle attività)

1. Le attività sono organizzate come di seguito indicato:
 - a. L'Agenzia, con congruo anticipo, contatta la Sala Operativa Nazionale CRI e fornisce l'elenco dei nominativi delle persone da trasportare, per un minimo di 20 unità, con l'indicazione delle eventuali esigenze specifiche individuali, della destinazione individuata, del referente presso il luogo di prelievo e del referente presso la località di arrivo;
 - b. L'Associazione, compatibilmente con le attività in essere, attiva le proprie risorse selezionando quelle più idonee allo svolgimento del servizio in considerazione del numero di persone da trasportare, della disponibilità dei veicoli, del percorso da affrontare e altre eventuali esigenze operative e fornisce riscontro all'Agenzia sulla presa in carico del servizio;
 - c. L'Associazione effettua il servizio e informa l'Agenzia dell'avvenuto svolgimento del trasporto, dando comunicazione dei chilometri percorsi dal veicolo e del personale impiegato, ai fini del rimborso di cui all'art. 4 della presente convenzione.



Art. 4
(Oneri a carico dell'Agencia)

1. L'onere finanziario a carico dell'Agencia per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 è calcolato in base ai criteri stabiliti dall'Allegato tecnico 1 alla presente convenzione;
2. Ai fini della rendicontazione, l'Associazione è tenuta a presentare all'Agencia i documenti attestanti lo svolgimento dei trasporti, con l'indicazione del numero di persone trasportate, i chilometri percorsi e il personale impiegato;
3. L'Agencia potrà fornire all'Associazione ulteriori indicazioni circa le modalità da adottare per la compiuta rendicontazione delle spese sostenute;
4. A conclusione delle attività previste dalla presente convenzione, alla CRI sarà riconosciuto il rimborso delle somme di cui alla rendicontazione prodotta nelle modalità definite al comma precedente.

Art. 5
(Responsabilità della CRI)

1. L'Associazione si impegna a svolgere il servizio di cui all'art. 2 con i veicoli ad essa in dotazione, avvalendosi di proprio personale, adeguatamente formato e in possesso delle abilitazioni necessarie alla conduzione dei veicoli di cui sopra, in conformità alle normative vigenti e al Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana;
2. L'Associazione si impegna a produrre la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione di cui all'art. 4.

Art. 6
(Durata e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha naturale scadenza al termine delle attività di cui all'art. 2, previa rendicontazione finanziaria delle operazioni svolte;
2. La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, inoltrata via pec, rimasta senza effetto decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte della CRI, si intende risolta di diritto su dichiarazione dell'Agencia, ove la stessa abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che le prestazioni previste non siano esattamente adempiute;
3. Per mutate esigenze di interesse pubblico l'Agencia potrà revocare la presente convenzione in qualsiasi momento. In tal caso spetteranno all'Associazione gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole attività svolte fino alla data di revoca;
4. La CRI può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di 15 giorni, per mutate esigenze di interesse pubblico.

Per L'Agencia

Per la Croce Rossa Italiana



ALLEGATO TECNICO 1

ALLA CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E TRASPORTO DEI CITTADINI UCRAINI ACCOLTI PRESSO LE STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO

Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 4 della Convenzione, il rimborso per l'effettuazione del servizio da parte della Croce Rossa Italiana è calcolato dalla somma tra i parametri di seguito indicati:

1) Costo del personale

Al fine di assicurare i livelli minimi di sicurezza durante l'espletamento del servizio, anche in considerazione delle ore massime di guida giornaliera dei conducenti, l'Associazione impiegherà 2 risorse di personale per ogni trasporto, a prescindere dalla durata e dalla percorrenza.

Per ogni risorsa di personale impiegata dall'Associazione ogni 24h o frazioni, è riconosciuta la somma forfettaria di 150,00€ Iva e altri oneri inclusi.

L'Agenzia si riserva la facoltà di indicare una propria unità di personale (anche volontario) in qualità di accompagnatore durante i singoli viaggi. L'Associazione, ove ritenuto dalla stessa necessario, si riserva di integrare il contingente impiegato in ogni missione con ulteriori unità di personale, senza maggiori oneri a carico dell'Agenzia.

L'orario di servizio viene calcolato dalla partenza del veicolo dalla propria sede fino al rientro presso la stessa. L'Associazione si impegna a garantire la partenza dei veicoli dalla sede di Avezzano (AQ).

Costo del veicolo

Il costo per l'impiego del veicolo è calcolato in modo sintetico rispetto al consumo di carburante, usura, ammortamento e altri costi di gestione del mezzo e varia in base alla tipologia di veicolo impiegato.

Impiego entro i confini nazionali	
Tipo veicolo	Costo
Autobus da 20 a 24 posti	2,00€ / km Iva ed oneri inclusi
Autobus da 25 a 35 posti	2,50€ / km Iva ed oneri inclusi
Autobus da 46 a 56 posti	3,00€ / km Iva ed oneri inclusi
Impiego oltre i confini nazionali	
Autobus da 20 a 24 posti	+ 500€ / giorno
Autobus da 25 a 35 posti	+ 1000€ / giorno
Autobus da 46 a 56 posti	+ 1500€ / giorno

La percorrenza effettiva viene calcolata dalla partenza del veicolo dalla sede di Avezzano fino al rientro presso la stessa.